

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

---

### DISEGNO DI LEGGE

**N. 208 - parte II**

presentato dalla Giunta regionale,  
su proposta dell'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione,  
COCCO

il 20 maggio 2026

Disposizioni ordinamentali in materia di organizzazione e personale della Regione  
e degli enti del sistema Regione

\*\*\*\*\*

### RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

All'articolo 1 vengono apportate alcune modifiche alla legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna), che disciplina l'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS). Al comma 5 dell'articolo 8, al comma 8 dell'articolo 14 ter, al comma 3 dell'articolo 14 ter 1, alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 14 ter 2, al comma 6 dell'articolo 14 ter 2, al comma 3 dell'articolo 19, al comma 5 dell'articolo 21, al comma 4 dell'articolo 26, al comma 7 dell'articolo 27, al comma 10 dell'articolo 31 il riferimento alla Giunta regionale viene sostituito con il riferimento all'amministratore unico. Al comma 2 dell'articolo 12, dopo la lettera g) è aggiunta la lettera g-bis), inserendo l'amministratore unico tra i componenti della Consulta regionale per le politiche forestali.

All'articolo 2 viene sostituito il comma 2 dell'articolo 42 della legge regionale n. 8 del 2016, in cui vengono elencate le funzioni dell'amministratore unico dell'Agenzia FoReSTAS.

All'articolo 3 viene sostituito l'articolo 46 della legge regionale n. 8 del 2016, disciplinando l'articolazione e l'organizzazione dell'Agenzia FoReSTAS.

All'articolo 4 viene aggiunto l'articolo 46-bis alla legge regionale n. 8 del 2016, disciplinando i rapporti tra la direzione esecutiva, l'area centrale e l'area territoriale.

All'articolo 5 vengono apportate delle modifiche all'articolo 47 della legge regionale n. 8 del 2016 e viene disciplinata la figura del direttore esecutivo dell'Agenzia FoReSTAS.

All'articolo 6 viene inserito il comma 2-bis nell'articolo 56 della legge regionale n. 8 del 2016, estendendo all' Agenzia FoReSTAS l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 31 del 1998, sulla sostituzione dei direttori generali e di servizio, e viene precisato che, ai fini di tale applicazione, il riferimento all'organo politico è da intendersi all'amministratore unico dell'Agenzia.

All'articolo 7 è prevista la norma finanziaria.

All'articolo 8 è disciplinata l'entrata in vigore.

\*\*\*\*\*

**RELAZIONE TECNICA SULLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI**

## Articolo 1

Riorganizzazione funzionale dell'Agenzia FoReSTAS.  
Modifiche alla legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna)

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## Articolo 2

Amministratore unico. Modifiche all'articolo 42 della legge regionale n. 8 del 2016

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## Articolo 3

Articolazione e organizzazione dell'Agenzia.  
Sostituzione dell'articolo 46 della legge regionale n. 8 del 2016

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## Articolo 4

Rapporti tra la direzione esecutiva, l'area centrale e l'area territoriale.  
Inserimento dell'articolo 46-bis della legge regionale n. 8 del 2016

La disposizione prevede l'istituzione del direttore dell'area centrale e del direttore dell'area territoriale, ai quali sono affidati, rispettivamente, compiti di gestione e coordinamento dei servizi centrali e delle strutture territoriali. Come si trae dal successivo articolo 14 (nella parte in cui introduce l'articolo 46-bis della legge regionale n. 8 del 2016, al comma 4) la loro retribuzione è equiparata a quella del direttore di servizio ma si ammettono graduazioni differenziate rispetto a quella dei dirigenti dei servizi, in considerazione delle responsabilità effettivamente attribuite nonché rispetto alla verifica dei risultati raggiunti, anche al fine dell'erogazione della retribuzione di risultato.

La maggiore spesa massima è dunque così determinata:

Voce	Importo unitario (euro)	Oneri riflessi e IRAP	Importo complessivo unitario (euro)	Importo complessivo per due unità
Previsione spesa per 2 unità totali (retribuzione risultato e retribuzione posizione variabile)	24.684,53	11.001,89	35.686,42	71,372,84

Nel triennio la maggiore spesa è così quantificata:

2026	2027	2028
71,372,84	71,372,84	71,372,84
Totale		214.118,51

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale in quanto la maggior spesa sarà sostenuta con le risorse già iscritte nel bilancio regionale per il contributo di funzionamento dell'Agenzia FoReSTAS.

#### Articolo 5

Direttore esecutivo. Modifiche all'articolo 47 della legge regionale n. 8 del 2016

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 6

Abrogazioni e disposizioni finali. Modifiche all'articolo 56 della legge regionale n. 8 del 2016

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 7

##### Norma finanziaria

La norma contiene le disposizioni di invarianza finanziaria.

#### Articolo 8

##### Entrata in vigore

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

\*\*\*\*\*

### **RELAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI**

Il presente disegno di legge non prevede oneri amministrativi aggiuntivi a carico dei cittadini, delle imprese e degli altri utenti.

\*\*\*\*\*

### **RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DIGITALE**

A tutte le disposizioni contenute nel presente disegno di legge si darà attuazione con le piattaforme informatiche presenti nell'Amministrazione regionale.

## TESTO DEL PROPONENTE

### Art. 1

Riorganizzazione funzionale dell'Agenzia FoReSTAS. Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2016 (Legge forestale della Sardegna)

1. Alla legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
- a) al comma 5 dell'articolo 8 le parole "La Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "L'amministratore unico".
  - b) dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 12 è aggiunta la seguente:  
"g-bis) l'amministratore unico dell'Agenzia FoReSTAS";
  - c) al comma 8 dell'articolo 14-ter le parole: "La Giunta regionale, con propria deliberazione," sono sostituite dalle parole "L'amministratore unico";
  - d) al comma 3 dell'articolo 14-ter.1 le parole "dalla Giunta regionale" sono sostituite dalle parole "dall'amministratore unico";
  - e) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 14-ter.2 le parole: "dalla Giunta regionale, con propria deliberazione", sono sostituite dalle parole "dall'amministratore unico";
  - f) al comma 6 dell'articolo 14-ter.2 le parole "dalla Giunta regionale" sono sostituite dalle parole "dall'amministratore unico";
  - g) al comma 3 dell'articolo 19 le parole: "La Giunta regionale" sono sostituite dalle parole "L'amministratore unico" e le parole "con deliberazione" sono soppresse;
  - h) al comma 5 dell'articolo 21 le parole: "La Giunta regionale disciplina con apposita deliberazione" sono sostituite dalle seguenti: "L'amministratore unico definisce";
  - i) al comma 4 dell'articolo 26 le parole: "La Giunta regionale" sono sostituite dalle parole "L'amministratore unico";
  - l) al comma 7 dell'articolo 27 le parole: "La Giunta regionale" sono sostituite dalle parole "L'amministratore unico";
  - m) il comma 10 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:  
"10. L'amministratore unico individua la struttura pubblica di riferimento per la ricerca e l'assistenza tecnica in materia di sughericoltura.";
  - n) al comma 10 dell'articolo 33, le parole

"deliberazione della Giunta Regionale" sono sostituite dalle parole "con atto dell'amministratore unico".

## Art. 2

Amministratore unico. Sostituzione del comma 2 dell'articolo 42 della legge regionale n. 8 del 2016

1. Il comma 2 dell'articolo 42 della legge regionale n. 8 del 2016 è sostituito dal seguente:

"2. L'amministratore unico è il rappresentante legale dell'Agenzia e svolge le seguenti funzioni:

- a) impartisce al direttore esecutivo gli indirizzi e le priorità strategiche così come determinate dalla Giunta regionale e dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente;
- b) verifica la rispondenza dell'attività dell'Agenzia agli indirizzi e alle priorità strategiche di cui alla lettera a);
- c) adotta il bilancio di previsione e le sue variazioni e il conto consuntivo;
- d) adotta la proposta di statuto e le sue modifiche e i regolamenti dell'Agenzia;
- e) propone la nomina e la revoca del direttore esecutivo ai sensi dell'articolo 47, comma 1;
- f) nomina i direttori di servizio;
- g) su proposta del direttore esecutivo, promuove e resiste alle liti, disponendo in merito alle relative conciliazioni, rinunce e transazioni;
- h) definisce i criteri generali da seguirsi nella determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
- i) adotta gli atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione, anche di carattere finanziario;
- l) adotta gli atti di costituzione di società e di altre forme associate e sulla partecipazione a esse;
- m) adotta gli atti di acquisizione e restituzione dei terreni e degli altri beni immobili;
- n) cura i rapporti istituzionali con gli organi dello Stato, con le amministrazioni locali, con gli enti e organismi esterni;
- o) cura in via esclusiva i rapporti con l'assessorato regionale competente in materia di ambiente;
- p) stipula intese, protocolli e accordi con altre amministrazioni per la cura di obiettivi comuni;
- q) può partecipare, qualora richiesto, alle audizioni delle commissioni del Consiglio regionale;
- r) cura le relazioni sindacali;
- s) approva la struttura organizzativa dell'Agen-

zia.".

### Art. 3

Articolazione e organizzazione dell'Agenzia.

Sostituzione dell'articolo 46  
della legge regionale n. 8 del 2016

1. L'articolo 46 della legge regionale n. 8 del 2016 è sostituito dal seguente:

"Art. 46 (Articolazione e organizzazione dell'Agenzia)

1. Per l'esercizio delle funzioni e delle attività previste dalla presente legge, nonché per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, l'Agenzia FoReSTAS è organizzata in:

- a) direzione esecutiva;
- b) area centrale;
- c) area territoriale.

2. Alla direzione esecutiva è preposto il direttore esecutivo, che assicura la direzione unitaria e il coordinamento complessivo dell'Agenzia.

3. Il direttore esecutivo è coadiuvato nell'esercizio delle proprie funzioni dal direttore dell'area centrale e dal direttore dell'area territoriale, ai quali sono affidati, rispettivamente, compiti di gestione e coordinamento dei servizi centrali e delle strutture territoriali.

4. Le due aree sono articolate in servizi quali strutture organizzative costituite per l'esercizio anche decentrato di funzioni omogenee, affini o complementari di carattere permanente o continuativo.

5. I servizi e le loro articolazioni organizzative rispondono ai seguenti criteri:

- a) organicità della struttura per attività omogenee e complementari;
- b) razionalizzazione della distribuzione delle competenze, al fine di eliminare sovrapposizioni e duplicazioni;
- c) rilevanza, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, delle attività svolte e delle risorse umane e materiali assegnate.

6. Ai servizi sono preposti dirigenti.

7. I servizi facenti parte dell'area centrale sono le strutture organizzative aventi funzioni di carattere trasversale e strumentale rispetto alle attività operative e territoriali dell'Agenzia, finalizzate ad assicurare il supporto tecnico-amministrativo, giuridico, contabile e gestionale, nonché il coordinamento con le strutture territoriali.

8. Rientrano tra tali funzioni previste al comma 7, in particolare, la gestione amministrativo-contabile e finanziaria, gli affari legali e contrattuali, gli approvvigionamenti e gli appalti, la gestione delle risorse umane e dell'organizzazione,

i sistemi informativi e la transizione digitale, la pianificazione, il controllo di gestione.

9. I servizi territoriali facenti parte dell'area territoriale sono le strutture operative decentrate preposte all'attuazione sul territorio delle funzioni istituzionali dell'Agenzia, in coerenza con gli indirizzi strategici e gestionali.

10. I servizi territoriali assicurano la gestione, la manutenzione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio forestale e ambientale regionale e pubblico affidato all'Agenzia, nonché l'esecuzione delle attività tecnico-operative in materia di difesa del suolo, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, gestione sostenibile delle risorse forestali, ripristino ambientale, biodiversità e supporto alla protezione civile.

11. I servizi territoriali svolgono inoltre compiti di attuazione degli interventi finanziati o programmati dall'amministrazione regionale e dagli enti del sistema Regione, garantendo il raccordo tecnico-operativo con i servizi centrali e con le amministrazioni locali.

12. I servizi territoriali costituiscono l'articolazione periferica dell'organizzazione, assicurando la presenza capillare dell'Agenzia sul territorio regionale e il presidio tecnico-operativo delle funzioni forestali e ambientali.

13. I servizi territoriali sono articolati in conformità e coerenza con i servizi ripartimentali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale e possono essere articolati in ulteriori strutture locali da individuarsi con lo statuto nel rispetto dei principi di cui al comma 5.

14. L'articolazione delle unità organizzative, le rispettive attribuzioni e competenze, nonché i requisiti e le modalità per l'attribuzione degli incarichi di direzione, i requisiti per le modalità di accesso e di selezione del personale, le attribuzioni e le responsabilità dei dirigenti sono disciplinati con apposito regolamento organizzativo, nel rispetto delle disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998.

15. Entro novanta giorni dalla nomina del direttore esecutivo l'amministratore unico approva, su proposta dello stesso direttore, il nuovo assetto organizzativo secondo le disposizioni di cui alla presente legge."

#### Art. 4

Rapporti tra la direzione esecutiva, l'area centrale e l'area territoriale. Inserimento dell'articolo 46-bis della legge regionale n. 8 del 2016

1. Dopo l'articolo 46 della legge regionale n. 8 del 2016 è inserito il seguente:

"Art. 46 bis (Rapporti tra la direzione esecutiva, l'area centrale e l'area territoriale)

1. L'area centrale e l'area territoriale, ciascuna per le rispettive competenze, supportano il direttore esecutivo, assumono la diretta responsabilità delle funzioni loro attribuite e concorrono, attraverso la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione esecutiva.

2. A capo di ciascuna delle aree previste al comma 1 è preposto un direttore nominato dal direttore esecutivo tra i dirigenti dell'amministrazione regionale o degli enti del sistema Regione, o tra soggetti esterni di cui all'articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998, e in possesso dei seguenti requisiti:

- a) direttore dell'area territoriale (DAT): laurea e comprovata attività di qualificata esperienza nell'ambito delle materie di competenza dell'Agenzia presso enti o strutture pubbliche o private;
- b) direttore dell'area centrale (DAC): laurea e comprovata attività di qualificata esperienza in ambito amministrativo o contabile o tecnico svolta presso enti o strutture pubbliche e/o private.

3. Il DAT e il DAC possono contestualmente ricoprire l'incarico di direttore di uno dei servizi territoriali o di direttore di uno dei servizi facenti parte dell'area centrale.

4. Ai sensi dell'articolo 8-bis della legge regionale n. 31 del 1998, nell'ambito della valutazione annuale della prestazione dirigenziale del DAT e del DAC possono essere riconosciute graduazioni, da definirsi in sede di contrattazione collettiva regionale, differenziate rispetto a quella dei dirigenti dei servizi, in considerazione delle responsabilità effettivamente attribuite nonché rispetto alla verifica dei risultati raggiunti, anche al fine dell'erogazione della retribuzione di risultato.

5. I direttori nelle rispettive aree, anche in attuazione delle deleghe attribuite dal direttore esecutivo:

- a) supportano il direttore esecutivo nelle sue funzioni fornendo pareri nelle aree di rispettiva competenza;
- b) coordinano funzionalmente le attività dei servizi centrali e territoriali, contribuendo all'integrazione dei processi multidisciplinari ai fini dell'omogenea operatività dell'Agenzia nel suo complesso;
- c) propongono al direttore esecutivo le misure organizzative più idonee per assicurare l'operatività complessiva dell'Agenzia, nel rispetto delle priorità stabilite dall'amministratore unico."

## Art. 5

Direttore esecutivo. Modifiche all'articolo 47 della legge regionale n. 8 del 2016

1. All'articolo 47 della legge regionale n. 8 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Direttore esecutivo";
- b) al comma 1 le parole "direttore generale" sono sostituite dalle parole "direttore esecutivo";
- c) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il direttore esecutivo è l'organo di gestione dell'Agenzia FoReSTAS ed è responsabile dell'attuazione degli indirizzi e delle direttive impartite dall'amministratore unico, nonché dell'esecuzione dei programmi e dei piani dell'Agenzia. Egli assicura la gestione amministrativa, finanziaria e organizzativa dell'Agenzia, nel rispetto degli obiettivi fissati dagli indirizzi regionali e dall'amministratore unico, e sovrintende al funzionamento dei servizi amministrativi centrali e territoriali avvalendosi del DAC e del DAT.";
- d) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La durata dell'incarico, le responsabilità e il trattamento economico e normativo sono disciplinati secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni. Al direttore esecutivo trova applicazione il comma 9 dell'articolo 28, della legge regionale n. 31 del 1998.";
- e) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il direttore esecutivo è responsabile dell'attività gestionale dell'Agenzia e in particolare svolge le seguenti funzioni:
  - a) dà esecuzione, avvalendosi del DAC e del DAT, agli obiettivi, indirizzi e priorità strategiche fissati dall'amministratore unico;
  - b) dirige, controlla e coordina le attività dei direttori di servizio anche avvalendosi del DAC e del DAT, con potere sostitutivo in caso di inerzia;
  - c) collabora con l'amministratore unico esprimendo pareri, formulando proposte e fornendo le informazioni utili per la decisione, con particolare riguardo ai piani annuali e pluriennali di attività;
  - d) sovrintende alla gestione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie assicurando la funzionalità, l'economicità e la rispondenza dell'azione tecnico-centrale ai fini generali dell'Agenzia e provvede, nel rispetto

di quanto previsto nei regolamenti all'organizzazione delle strutture, al controllo e alla verifica dell'attività dei dirigenti;

e) propone all'amministratore unico la promozione e la resistenza alle liti e le relative conciliazioni, rinunce e transazioni;

f) predispone su indirizzo dell'amministratore unico la proposta di statuto dell'Agenzia e le sue modifiche;

g) richiede i pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;

h) predispone la proposta di programma annuale di attività e la trasmette all'amministratore unico, entro il 30 ottobre di ogni anno, per la relativa adozione;

i) predispone la proposta di bilancio di previsione, l'assestamento al bilancio stesso e le relative variazioni nonché il rendiconto generale;

j) redige la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari, da allegare al rendiconto;

m) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;

n) tenuto conto delle risultanze emergenti dalla periodica rilevazione dei carichi di lavoro e sentiti i direttori dei servizi, assegna e trasferisce ai medesimi servizi o direttamente alla direzione esecutiva il personale a questa attribuito;

o) adotta gli atti di competenza inerenti all'organizzazione e la gestione del personale e, nel rispetto dei contratti collettivi, provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori per quanto di competenza;

p) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e adotta ogni altro atto di carattere gestionale non attribuito ai dirigenti preposti alle strutture organizzative interne;

q) entro trenta giorni dalla propria nomina conferma o revoca l'incarico del DAC e del DAT.".

## Art. 6

Abrogazioni e disposizioni finali. Inserimento del comma 2-bis dell'articolo 56 della legge regionale n. 8 del 2016

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 56 della legge regionale n. 8 del 2016, è inserito il seguen-

te:

"2-bis. All'Agenzia FoReSTAS si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 31 del 1998. Ai fini di tale applicazione, il riferimento all'organo politico è da intendersi all'amministratore unico dell'Agenzia."

#### Art. 7

##### Norma finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e della finanza pubblica.

#### Art. 8

##### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).